



# COMUNE DI DECOLLATURA

(PROVINCIA DI CATANZARO)

**COPIA**

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
(Assunta con i poteri del Consiglio Comunale)

**N° 9 del 27/04/2018**

Oggetto: CONFERMA DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI  
(TASI) - ANNO 2018

L'anno duemiladiciotto addì ventisette del mese di aprile alle ore 11,50 nella Sala delle Adunanze del Comune di Decollatura il Commissario Prefettizio, **dott.ssa Laura ROTUNDO**, con la partecipazione del Segretario Comunale **avv. Cinzia SANDULLI**, ha adottato la seguente deliberazione:

## IL COMMISSARIO STARORDINARIO

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. vo 267/2000 hanno espresso parere favorevole:

- Il responsabile del servizio interessato, per quanto riguarda la regolarità tecnica;
- Il responsabile del servizio finanziario per quanto concerne la regolarità contabile;

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE

**Premesso** che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

### **Ricordato che la TASI:**

- è destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e delle aree edificabili, con esclusione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;
- è versata alle scadenze ed in numero di rate fissate dal Comune come da regolamento;

Atteso che la disciplina **TASI**, per quanto riguarda le aliquote prevede:

- l'aliquota di base è pari all'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento ovvero aumentare, per il 2015, sino ad un massimo del 2,5 per mille, a condizione che la somma dell'aliquota TASI e IMU non superi l'aliquota massima prevista per le singole fattispecie dalla disciplina IMU. Il limite può essere superato, solo per il 2015, di un ulteriore 0,8 per mille a condizione che siano finanziate detrazioni o altre misure agevolative sull'abitazione principale volte a contenere il carico fiscale sui contribuenti agli stessi livelli dell'IMU 2012 (comma 677, come modificato dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, conv. in legge n. 68/2014);
- per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può superare in ogni caso l'1 per mille (comma 678)

**VISTO** IL Regolamento IUC approvato con delibera di consiglio nr. 27 del 24/06/2014 e in tale regolamento nel Capitolo 2<sup>a</sup> è stato regolamentato il tributo sui servizi indivisibili TASI.

**VISTA** la delibera nr. 29 del 24/06/2014 avente per oggetto "**Imposta unica comunale (I.U.C.) Approvazione delle aliquote del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2014**"

**RITENUTO** quindi **Confermare** e di fissare le seguenti aliquote ai fini del pagamento della Tasi per l'anno 2018 nel rispetto dei limiti del'art.1 comma 677 della legge nr. 147/2013 e secondo quanto disposto dalla legge di stabilità decreto Salva Italia, che:

- esenta il pagamento Tasi prima casa. Cioè dove il nucleo familiare abitualmente e risiedono anagraficamente; ( se i componenti del nucleo familiare risiedono in case diverse

nello stesso comune una sola avrà l'esenzione, se sono in comuni diversi spetterà ad entrambi;

- son esenti anche le pertinenze prima casa sempre nei limiti stabiliti una sola per ciascuna categoria,
- la tasi è abolita anche per gli inquilini che hanno scelto l'unità immobiliare come abitazione principale. La aliquota on si sposterà sui proprietari che continueranno a pagare una quota tra 70 e 90 %;
- esenzioni anche per le case date in comodato d'uso ai figli o ai genitori;
- i coniugi separati la cui casa coniugale è stata assegnata all'ex da una sentenza di separazione o per annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio non devono pagare la Tasi

Pertanto le tariffe saranno:

<b>fattispecie</b>	<b>Aliquota</b>
Abitazione principali e relative pertinenze A/1-A/8 A/9 abitazioni Lusso	<b>1,5/1000</b>
Seconde case e pertinenze, altre categorie	<b>1,5/1000</b>
Fabbricati uso produttivo Categoria D	<b>2/1000</b>
Fabbricati rurali / fabbricati rurali strumentali	<b>0</b>

**DATO ATTO CHE**, in base all'art 8 del Regolamento IUC (TASI) – indicazione analitica dei servizi indivisibile - sono stati indicati i seguenti servizi indivisibili comunali con indicazione dei relativi costi alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI sono i seguenti: **illuminazione pubblica; manutenzione strade; Attività sociali e Protezione civile;**

**VISTI** I costi dei servizi indivisibili si ritiene di destinare tale gettito a: Illuminazione pubblica, Manutenzione strade, attività sociali e Protezione Civile.

**VISTO** il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, con il quale il Governo è intervenuto a modificare la disciplina della TASI contenuta nella legge di stabilità 2014 prevedendo altresì, agli articoli 1 e 2:

- a) la possibilità di effettuare il versamento unicamente mediante F24 e bollettino di CCP assimilato, con esclusione quindi dei sistemi messi a disposizione dal circuito bancario o postale;
- b) le stesse scadenze di versamento già previste per l'IMU (16 giugno e 16 dicembre);
- b) l'esenzione dalla TASI degli immobili posseduti dallo Stato, regione, provincia, comuni, comunità montane e consorzi, enti del SSN destinati a compiti istituzionali nonché gli immobili già esenti dall'ICI ai sensi dell'articolo 7 del d.Lgs. n. 504/1992;
- c) il divieto di affidare la riscossione e l'accertamento della TASI a coloro che risultavano già affidatari delle attività IMU;

Richiamato l'articolo 1, comma 682, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, di disciplina della potestà regolamentare comunale in materia di TARI e TASI, in base al quale i comuni, con proprio regolamento, stabiliscono ai fini dell'applicazione della TASI:

- a) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- b) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

**VISTO** l'articolo 1, comma 702, della legge n. 147/2013, il quale conferma ai fini della IUC la potestà regolamentare generale di cui all'articolo 52 del d. Lgs. n. 446/1997;

**TENUTO** conto quindi che il Comune, con il regolamento per l'applicazione della TASI, è stato chiamato a stabilire:

- a) il riparto del carico tributario tra possessore ed utilizzatore, nel caso in cui gli stessi non coincidano (comma 681);
- b) se la TASI debba essere versata in autoliquidazione ovvero mediante liquidazione d'ufficio da parte del comune, garantendo l'invio di un modello di pagamento precompilato (comma 688);
- c) la disciplina delle riduzioni/esenzioni e detrazioni, avendo cura di favorire le abitazioni principali (comma 682)
- d) i servizi indivisibili alla cui copertura è destinato il gettito della TASI, individuando altresì i criteri di determinazione dei costi (comma 682);
- e) il limite minimo al di sotto del quale non è dovuto il versamento del tributo;
- f) eventuali circostanze attenuanti o esimenti delle sanzioni (comma 700);
- g) l'eventuale disciplina di dettaglio volta a colmare le lacune del dettato normativo;

**VISTO** lo schema di regolamento predisposto dal competente ufficio comunale sulla base delle direttive impartite dall'Amministrazione Comunale, con il quale viene stabilito:

- a) che il tributo sia versato in autoliquidazione ovvero con liquidazione d'ufficio;
- b) le riduzioni/detrazioni previste dal Regolamento approvato con delibera di C.C. n. **27 del 24/06/2014**

**RITENUTO** di provvedere in merito;

Visto l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

## VISTI :

- il decreto del Ministero dell'Interno del 9 febbraio 2018 (G.U. n. 38 del 15 febbraio 2018) con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2018 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2018/2020, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, ultimo periodo, del d.Lgs. n. 267/2000;
- la delibera Commissariale n. 4 del 05/04/2018, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il ricorso al piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'art. 243 bis del TUEL e s.m.i.

**RICHIAMATO** infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

*“ A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997. ”*

## VISTE :

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

**ACQUISITO** i pareri in merito alla regolarità amministrativa contabile del Responsabile del settore;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

## PROPONE DI DELIBERARE

- 1) di approvare per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, le seguenti aliquote TASI per l'anno 2018 .

<b>fattispecie</b>	<b>Aliquota</b>
Abitazione principali e relative pertinenze A/1-A/8 A/9 abitazioni Lusso	<b>1,5/1000</b>
Seconde case e pertinenze, altre categorie	<b>1,5/1000</b>
Fabbricati uso produttivo Categoria D	<b>2/1000</b>
Fabbricati rurali / fabbricati rurali strumentali	<b>0</b>

- 2) di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all'art.1 comma 667, della legge 27 dicembre 2013 n.147;
- 3) di dare atto che le tariffe come da regolamento entrano in vigore il 1° gennaio 2018, ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 52, comma 2, del d.Lgs. n. 446/1997 e dell'articolo 53, comma 16, della legge n. 388/2000;
- 4) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot.5343 de/2012 del 6/4/2012.
- 5) di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto della presente deliberazione, mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.

### **IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

Visto la su estesa proposta del Responsabile del Settore amministrativo-finanziario ad oggetto: "Conferma delle aliquote del tributo sui servizi indivisibili (TASI) - anno 2018"

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del settore amministrativo-finanziario ai sensi dell'art. 49 e 147bis comma 1 del T.U.E.L.;

Ritenuto di doverla approvare integralmente ed in ogni sua parte;

### **DELIBERA**

1. Approvare la proposta di Delibera del Responsabile del settore amministrativo-finanziario ad oggetto "Conferma delle aliquote del tributo sui servizi indivisibili (TASI) - anno 2018"
2. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d. Lgs. n. 267/2000 .



## **COMUNE DI DECOLLATURA**

(Provincia di Catanzaro)

C.A.P. 88041

tel. 0968- 61169 fax 0968-61247

C.F. 01207810795

**Oggetto: Proposta di deliberazione del Commissario Straordinario ad oggetto “Conferma delle aliquote del tributo sui servizi indivisibili (TASI) - anno 2018”**

### **IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

Visto la proposta di deliberazione ad oggetto “Conferma delle aliquote del tributo sui servizi indivisibili (TASI) - anno 2018”

**ESPRIME**

**Parere favorevole di regolarità tecnica e contabile**

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis comma 1 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i

Decollatura, lì 27/04/2018

Il Responsabile del Settore  
Amministrativo-Finanziario  
F.to Carmen Sinopoli

Letto, confermato e sottoscritto.

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

**F.to:** (dott.ssa Laura Rotundo)

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

**F.to:** (avv.to Cinzia Sandulli)

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal **27/04/2018**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del Decreto Legislativo N° 267/2000.

PROT. N° 2271 del 27/04/2018

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

**F.to:** (Avv.to Cinzia Sandulli)

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

**la presente deliberazione:**

- è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi con decorrenza 27/04/2018 (art. 124, comma 1, D. Lgs. N° 267/2000).
- è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno della pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale (art. 134, comma 3, D. Lgs. N° 267/2000).
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. N° 267/2000).

Decollatura,27/04/2018

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

**Avv.to Cinzia Sandulli**

---

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'**

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Decollatura 27/04/2018

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

**Avv.to Cinzia Sandulli**

---